



COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROVINCIA DI L'AQUILA

CAP 67034 TEL 0864.48115 FAX 0864.487965
CF 83002390660 P.IVA 00223990664
info@comune.pettorano.aq.it



Registro Generale n. 44

ORDINANZA SINDACALE

N. 44 DEL 29.08.2017

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI STRADE MONTANE

IL SINDACO

Premesso che con Legge Regionale 28 Novembre 1996 n° 116, pubblicata sul BURA n° 23 del 20.12.1996, è stata istituita la “Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio” nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio;

Considerato che il territorio della Riserva, con un'estensione di 3164 ha che ricadono interamente nel territorio del Comune di Pettorano sul Gizio, riveste un ruolo di notevole importanza nell'ambito del sistema delle aree protette regionali, in quanto, si pone come corridoio ecologico tra il Parco Nazionale d'Abruzzo ed il Parco Nazionale della Majella e considerato che il suo territorio, compreso tra i 530 m s.l.m. del fiume Gizio ed i 2170 m s.l.m. del Monte Genzana, è costituito da ambienti naturali assai diversi che custodiscono un elevato patrimonio floristico e faunistico;

Premesso che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

Considerata l'assenza di precipitazioni a carattere piovoso durante tutta la stagione estiva 2017 e la notevole siccità su tutto il territorio nazionale e comunale, con valori di temperatura medi ben al di sopra quelli tipici del periodo;

Premesso che in questi giorni il territorio dell'area della Valle Peligna è afflitto da numerosi incendi in zone boschive, comportando gravi danni al patrimonio arboreo e di conseguenza all'ecosistema oltre che determinare enormi spese per la gestione dell'emergenza;

Preso atto di tale stato emergenziale e considerata la vulnerabilità delle aree boscate comunali, in particolare quelle ricadenti nei territori della Riserva Naturale e limitrofe, interessate dal transito su strade sterrate e forestali;

Preso atto che allo stato attuale un afflusso incontrollato di automezzi non è conciliabile con la situazione emergenziale attuale relativa agli incendi boschivi;

Ritenuto quindi necessario, per le ragioni sopra esposte, istituire il temporaneo divieto di accesso e transito per tutti i veicoli, inclusi quelli dei residenti;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 18 del 13.06.2007 con la quale è stato stabilito il divieto di accesso, per tutti gli autoveicoli, ivi compresi i ciclomotori, motocicli, quadricicli a motore, alle strade di ingresso alla Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio;

Visto l'articolo 6 del "*Nuovo Codice della Strada*" emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il quale dispone la possibilità, da parte degli enti proprietari delle strade, di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

dal giorno 30 agosto 2017

Per le motivazioni di cui in premessa, **il divieto assoluto di transito, per tutti gli autoveicoli**, sulle seguenti strade montane:

- o strada sterrata "Valle Santa Margherita" (ingresso località "sorgenti del Gizio")
- o strada sterrata "Valle Lavoza" (ingressi località "Castagna", "Piselli" e "Toppe Vurgo")
- o strada sterrata "Valle Gentile" (ingresso località "Piana le Tagliole")
- o strada sterrata "I Colli"
- o strada SP 100 "Napoleonica" (ingresso località "San Giovinale" e ingresso dal centro abitato di Pettorano sul Gizio)
- o strada interpoderale da località "Ponte di Sotto" al bivio località "la Castagna"
- o strada sterrata località "le Callarelle"

L'inosservanza di tale divieto sarà sanzionata a norma del Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

- ✓ in deroga alla presente ordinanza, possono transitare nei tratti di strada sopra specificati:
 1. i titolari di aziende zootecniche, e loro collaboratori, concessionari di terreni comunali di “Fida Pascolo” , previa autorizzazione;
 2. i titolari di aziende boschive, e loro collaboratori, affidatari dell’uso civico legnatico, previa autorizzazione;
 3. i proprietari dei terreni siti all’interno delle aree interdette alla circolazione, previa autorizzazione;
 4. il personale del Comune di Pettorano sul Gizio;
 5. il personale della Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- ✓ Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione ai comuni limitrofi;
- ✓ Che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo a:
 - Prefetto dell’Aquila;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila;
 - COR Centro Operativo Regionale Protezione Civile, presso la Regione Abruzzo;
 - Comando Stazione Carabinieri di Pettorano sul Gizio;
 - Questura dell’Aquila;
 - Comandi Carabinieri Forestali di Sulmona e Roccaraso;
 - Ufficio di Polizia Locale – Sede-;
 - Gruppo Volontari Protezione Civile Comunale;

IL SINDACO

Ing. Pasquale Franciosa